



INSTALLAZIONE, GESTIONE E VENDITA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE E FREDE, SNACK, GELATI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445)

DA PRODURRE AGLI ORGANI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE O AI GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI

Il sottoscritto BAROZZI GIORGIO nato a Milano (Mi) il 21/08/1953 C.F. BRZGRG53M21F205P, residente a Botticino (Bs) in Via Cavour n. 106 nella sua qualità di Consigliere Delegato, munito degli occorrenti poteri in forza di delibera del CdA del 02 febbraio 2021, qui allegata, in nome, per conto ed in rappresentanza della Società

OVDAMATIC S.P.A.
Via Giovanni Bormioli, 32/34
25135 BRESCIA
C.F. e P.I. 03146940170

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006,

DICHIARA

Provvedimento sanzionatorio dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

Ai fini della valutazione di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. C), del d.lgs. n. 50/2016, si dichiara che l'8 giugno 2016 Ovdamatic è stata destinataria del provvedimento sanzionatorio n. 26064 ("Provvedimento") dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ("Autorità"), con il quale le è stata contestata la partecipazione ad un'asserita intesa restrittiva della concorrenza con Gruppo Argenta S.p.A., GE.SA. S.p.A., Gruppo Illiria S.p.A., IVS Italia S.p.A., Liomatic S.p.A., Sellmat S.r.l., Serim S.r.l., Sogeda S.r.l., Supermatic S.p.A., D.A.E.M. S.p.A., Molinari S.p.A., Dist. Illy S.r.l., Aromi S.r.l., Dolomatic S.r.l., Govi S.r.l. e Confida.

Il Provvedimento è stato impugnato da Ovdamatic dinanzi al TAR Lazio, che, con sentenza n. 9050 del 28 luglio 2017, lo ha parzialmente annullato con riferimento alla sanzione irrogata.

Tale sentenza è stata a sua volta appellata dalla scrivente società avanti al Consiglio di Stato per l'annullamento in toto del Provvedimento; il predetto giudizio (RG 7229/2017) si è concluso con sentenza n. ro 06565/2019 Reg. Prov. Coll. 01 ottobre 2019 e sono state sostanzialmente confermate la statuizioni di primo grado ribadendo il ruolo assolutamente marginale della scrivente società alla partecipazione dell'infrazione.

Ovdamatic ha puntualmente pagato, in un'unica soluzione, la sanzione (di importo pari a 1.459.190,00 euro) applicatale con il Provvedimento, sanzione poi ridotta all'esito dell'ultimo grado di Giudizio e già oggetto di rimborso in favore della Società.



INSTALLAZIONE, GESTIONE E VENDITA
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BEVANDE
CALDE E FREDDI, SNACK, GELATI

Si dichiara altresì che Ovdamatic, già nel corso del procedimento istruttorio avanti all'Autorità, ha adottato e concretamente implementato un articolato programma di compliance antitrust al fine di porre in essere idonee cautele volte a prevenire ogni possibile rischio di violazione della normativa in materia di concorrenza ("Programma di compliance").

Il Programma di compliance, adeguato e in linea con le best practice, europee e nazionali, è stato ideato considerando le specifiche caratteristiche, organizzative e dimensionali, di Ovdamatic.

In merito al contenuto, sono previsti un pieno coinvolgimento del management, l'individuazione di un Responsabile del Programma di compliance, l'identificazione dei principali rischi antitrust cui la Società potrebbe risultare esposta, l'organizzazione di appropriati training per il personale, con la predisposizione e diffusione di adeguata documentazione informativa. Inoltre, il personale è incentivato a dare piena attuazione al suddetto Programma di compliance e sono, altresì, previste verifiche periodiche del rispetto del Programma di compliance stesso.

Quanto alla concreta implementazione: (i) il Personale ha ricevuto idonea documentazione informativa, con l'obbligo di attenersi scrupolosamente alle indicazioni ivi contenute, ed ha partecipato a training formativi di cui l'ultimo, in termini temporali, nel mese di febbraio 2021; (ii) ogni rilevante iniziativa commerciale è attentamente valutata dal Responsabile del Programma di compliance, che si avvale anche di legali esterni esperti di diritto della concorrenza.

Si segnala che il contenuto e l'implementazione del Programma di compliance sono stati valutati e giudicati favorevolmente dall'Autorità, che ne ha dato espressamente atto nel Provvedimento.

Si resta a disposizione per fornire, ove Codesta Spettabile Amministrazione lo ritenga necessario, la seguente documentazione a comprova delle misure di self-cleaning adottate:

1. Programma di compliance;
2. Linee guida comportamentali;
3. Manuale breve di diritto della concorrenza;
4. Slide relative alla sessione formativa;
5. Elenco del personale che ha ricevuto la documentazione relativa al Programma di compliance.

Brescia, 03 LUGLIO 2024

Il Dichiarante
Giorgio Barozzi

Ai sensi dell'art.38, D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e inviata unitamente a copia fotostatica, non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore, all'ufficio competente via fax, tramite un incaricato, oppure a mezzo posta.

Informativa ai sensi dell'art.13 del D.L.vo 30/6/2003, n.196: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

REPUBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
BUTTICINO

CA07021JS

7202

CITTA' / MUNICIPALITY
NAPOLI

CITTA' / MUNICIPALITY
NAPOLI

266057

COGNOME / SURNAME
BAROZZI
NOME / NAME
GIORGIO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 21.08.1953
SESSO / SEX
M
STATURA / HEIGHT
190
EMISSIONE / ISSUING
24.08.2021
PRIMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



